

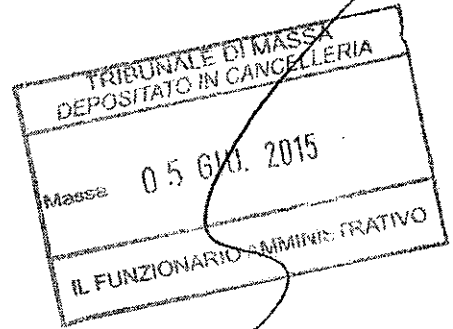
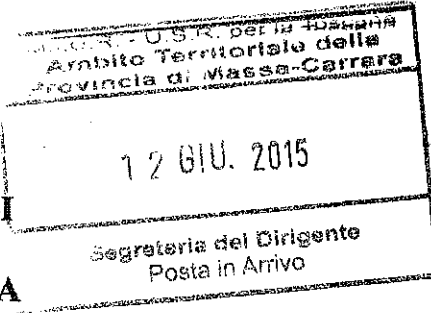
ORIGINALI
COPIA

STUDIO LEGALE
AVV. PIERA BIANCHI
AVV. WALTER MICELI
AVV. FABIO GANCI
AVV. TIZIANA SPONGA

Via Marina Vecchia, 4 54100 Massa

Tel. e fax 0585810947

Email: piera.bianchi@alice.it



TRIBUNALE DI MASSA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA

EX ARTT. 700 E 669-QUATER DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DEI

LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Per la Sig.ra TOMA' NADIA, nata a La Spezia (SP) il 05/12/1972, residente in Villafranca Lunigiana (MS) alla via Lunigiana n.101, cod.fisc.: TMONDA72T45E463D, rappresentata e difesa, per procura in calce al presente ricorso, dagli Avv.ti Walter Miceli, C.F. MCL WTR 71C17 G273 N, fax 0916419038, PEC waltermiceli@pecavvpa.it, Fabio Ganci, C.F. GNC FBA 71A01 G273 E, fax 0916419038, PEC fabioganci@pecavvpa.it, Tiziana Sponga, C.F. SPN TZN 73M44 A757 K, PEC tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it, fax 0519910062 e Piera Bianchi, cod.fisc.: BNCPRI73M67G482I, fax 0585810947, PEC avvpierabianchi@puntopec.it, elettivamente domiciliata in Massa, nella Via Marina Vecchia, 4 presso e nello studio dell'Avv. Piera Bianchi.

Gli Avvocati Fabio Ganci, Walter Miceli, Tiziana Sponga e Piera Bianchi dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento *de quo* ai seguenti numeri di fax, 0916419038, 0519910062 e 0585810947, e/o ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: fabioganci@pecavvpa.it, waltermiceli@pecavvpa.it, tiziana.sponga@ordineavvocatibopec.it, avvpierabianchi@puntopec.it

RICORRENTE

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80185250588;

- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80001240458;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA** in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 800224410486.

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI

- di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 2014/2017¹

* * *

OGGETTO: Diritto all'inserimento dei titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 nella III fascia delle graduatorie permanenti (ora ad esaurimento), cioè nelle graduatorie riservate ai docenti abilitati e utilizzate per l'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994. Risarcimento dei danni in forma specifica.

* * *

IN FATTO

Bianchi
- 54100 MASSA
338.0241433

A. La condizione soggettiva della ricorrente

La ricorrente è insegnante precaria, abilitata alla professione docente in virtù del diploma di maturità magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 al termine di corsi quinquennali sperimentali² dell'Istituto Magistrale (doc. n. 1).

La ricorrente è attualmente inserita nella II fascia delle graduatorie di Circolo e di Istituto, ossia nelle graduatorie utilizzabili soltanto per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato (doc. n. 4).

¹ L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali.

Ciò implica che tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione.

² Nessun dubbio sul riconoscimento del titolo abilitante anche per i diplomi conseguiti al termine dei corsi quinquennali sperimentali: per costante orientamento del Consiglio di Stato il diploma sperimentale è equiparato a tutti gli effetti a quello conseguito al termine della frequenza del corso ordinario (cfr. sentenze n. 2172/2002; 1769/2003; 3917/2008; 7550/2009, v. anche sentenze del Tar per il Lazio 1301/2014).

La ricorrente **aspira ad essere inclusa**, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), **nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Massa Carrara** valide per gli anni scolastici 2014/2017, **ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994 e succ. modif.**

La sottostante tabella sintetizza la **condizione soggettiva della ricorrente** così come risultante dalla documentazione allegata

NOMINATIVO DEL RICORRENTE	DIPLOMA DI ISTITUTO MAGISTRALE SPERIMENTALE CONSEGUITO NELL'A.S.	CLASSE CONCORSUALE DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO	Punteggio maturato nella II fascia delle graduatorie di Circolo e d'Istituto.
TOMA' NADIA	1989-1990	AAAA- EEEE	AAAA – punti 41 EEEE – punti 57

B. Il D.M. 253/2014 e l'aprioristica esclusione della ricorrente dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Bianchi
CA100 MASS/
1.0241433

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, come si spiegherà, **non ha concesso** ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, **la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato** (doc. n. 6).

Occorre sottolineare che il D.M. 235/2014 ha previsto **soltanto** la possibilità di presentare **domanda di aggiornamento** della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa **esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie** per cui è causa e, di conseguenza, registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line".

Più precisamente, ai sensi del D.M. 235/2014, all'art. 9, commi 2 e 3, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", [...] *la domanda* (n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) (...) *dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB* [...] *secondo le seguenti modalità* [...]:

a) *registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in*

precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, **"Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione"**, presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);

b) **inserimento della domanda via web.**

Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato **"Regolarizzazioni e esclusioni"**, stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) **la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].**

La piattaforma web denominata **"Istanze on line"**, tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, **non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.**

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, **impediva – e impedisce attualmente – alla ricorrente anche solo di farsi riconoscere dal sistema quale docente, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.**

inchi
MASSA

C. La sentenza del Consiglio di Stato 1973/2015 e la conseguente diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea.

Con sentenza n. 1973 del 16.04.2015 (doc. n. 3), il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza di primo grado - dopo aver ribadito che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge - ha, altresì, statuito che **"[...] i criteri stabiliti dal decreto ministeriale n. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento delle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati [...]"** con il conseguente obbligo conformativo, per il MIUR, consistente nel consentire l'acquisizione delle domande di **inserimento dei diplomati magistrali (ante 2001) nella terza fascia delle graduatorie permanenti ora ad esaurimento.**

Dopo aver appreso che il D.M. 235/2015 è stato annullato perché illegittimo in parte qua, l'odierna ricorrente ha immediatamente inoltrato all'ATP di Massa Carrara **una diffida per ottenere l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie o, quantomeno,**

per essere autorizzata alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea (doc. 3).

La richiesta della ricorrente, tuttavia, non ha ricevuto alcun riscontro, onde la necessità di proporre azione giudiziaria per i seguenti

MOTIVI IN DIRITTO

PRELIMINARMENTE

A. SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE DEL LAVORO

anchi
39/ Nessun dubbio può sussistere sul fatto che la giurisdizione dell'attuale controversia sia da individuarsi in capo al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.

Esiste, infatti, un consolidato orientamento della Cassazione e del Consiglio di Stato secondo il quale, a seguito della trasformazione delle graduatorie relative ai singoli concorsi in graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento), dove sono inclusi tutti gli aspiranti docenti in possesso di abilitazione, è mutata la posizione giuridica soggettiva delle persone inserite nelle graduatorie stesse. Tale posizione è divenuta di "diritto soggettivo" poiché concerne una "pretesa" (all'inserimento in graduatoria) i cui "fatti costitutivi" corrispondono al possesso di un titolo ottenuto nei modi di legge.

Si citano i precedenti giurisprudenziali a sostegno di tale tesi in ordine cronologico decrescente:

- **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014** *"In presenza di graduatorie permanenti ad esaurimento per insegnanti, non viene in rilievo una procedura concorsuale in quanto si tratta di inserimento in graduatoria di coloro che sono in possesso di determinati requisiti, anche sulla base della pregressa partecipazione a concorsi, in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendono via via disponibili, con la conseguenza che è esclusa comunque ogni tipologia di attività autoritativa sulla base di valutazioni discrezionali (Riforma della sentenza del T.a.r. Lazio, Roma, sez. III-bis, 23 aprile 2014, n. 4414).*
- **Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 16756 del 23.7.2014** *"In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore*

di lavoro privato (art. 5 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l' art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili. (Regola giurisdizione)";

- **TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 4337 del 19.4.2014** "Non è ricompresa nella nozione di concorso ai sensi dell'art. 63, c. 4, D.Lgs. 165/2001 la fattispecie, delineata in materia scolastica dall' art. 401 D.Lgs. 297/1994, caratterizzata dall'inserimento in apposite graduatorie permanenti (oggi ad esaurimento) dei docenti che sono in possesso di determinati requisiti (anche derivanti dalla partecipazione a concorsi), la quale è preordinata al conferimento delle cattedre che si rendono mano a mano disponibili; infatti l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto, dell'atto di approvazione, colloca le procedure così articolate fuori dall'ambito concorsuale, ricomprendendole tra gli atti di gestione del rapporto di lavoro, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente giurisdizione del Giudice Ordinario sulle controversie concernenti l'inserimento e la collocazione in graduatoria degli insegnanti che aspirano all'assunzione."
- **Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 5953 del 11.12.2013** "Esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare in quella del giudice ordinario, le controversie aventi ad oggetto il coretto inserimento nelle graduatorie ad esaurimento per il conferimento d'incarichi a tempo determinato ed indeterminato del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola (personale ATA). Al di là del petitum formale, infatti, la pretesa fatta valere si configura come situazione giuridica intrinseca al rapporto di lavoro, rispetto alla quale l'Amministrazione esercita poteri negoziali e non poteri amministrativi, né si verte in materia di procedure concorsuali (riforma T.A.R. Lazio Roma, Sezione III bis, n. 5376/2013)³.

*

³ Sull'argomento si possono segnalare numerose altre pronunce; solo per citarne alcune: Cassazione Civile a Sezioni Unite, Ordinanza n. 4288 del 21.2.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. III Bis, n. 122 del 9.1.2013, TAR Lazio, Roma, Sez. III BIS n. 123 del 9.1.2013, TAR Piemonte, Torino, Sez. II n. 890 del 25.7.2012, TAR Veneto, Venezia, Sez. III n. 813 del 14.6.2012, Cons. Giustizia Amm. Sic. n. 865 del 21.11.2011, Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, n. 11 del 12.7.2011, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 3132 del 08.02.2011, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanza n. 22805 del 10.11.2010, Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 17466 del 28.7.2009, Cassazione Civile, Sezioni Unite, Ordinanze n. 4296, n. 4295, 4294, 4293, 4292, 4291 4290, 4289, 4288, 4287 del 29.01.2013.

Si osserva, inoltre, che, a differenza della domanda avanzata innanzi al **Consiglio di Stato** (che ha portato alla **sentenza n. 1973/2015** con la quale è stato **annullato il D.M. 235/2014**, giudizio instaurato in primo grado prima dell'emanazione delle graduatorie ad esaurimento ed incentrato sull'annullamento del suddetto Decreto Ministeriale), **con il presente ricorso viene chiesto l'accertamento incidentale della illegittimità e la conseguente disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui, non contemplando il nominativo della ricorrente, la escludono dalla possibilità di essere individuata quale destinataria di un contratto a tempo indeterminato.**

Tale prospettazione è in perfetta corrispondenza anche con quanto previsto dallo stesso **D.M. 235/2015** di aggiornamento delle graduatorie per il periodo 2014/2017, che all'art. **11, comma 6**, stabilisce **"La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione del Giudice del lavoro"**.

*** **

**B. SULLA ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE NON HANNO
CONSENTITO ALLA RICORRENTE DI FORMULARE DOMANDA DI
INSERIMENTO IN GRADUATORIA**

chi
ASSA
33

1. Il sistema di reclutamento dei docenti

Per poter meglio approfondire le ragioni che soggiacciono alla specifica domanda formulata dalla ricorrente di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento, è opportuno, preliminarmente, analizzare compiutamente il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la **soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.**

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini: "**Art. 399. - (Accesso ai ruoli) - 1. L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401**".

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, sono articolate in 3 fasce, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- **PRIMA FASCIA**, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai **docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli**;
- **SECONDA FASCIA**, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), **possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli**;
- **TERZA FASCIA**, numericamente più cospicua: costituita dai **docenti** che abbiano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini **abilitativi** (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata **integrata con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti.**

In altre parole, **la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di ogni percorso di abilitazione in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.**

2. La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il diritto all'inserimento per tutti i docenti già in possesso di abilitazione.

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: *«Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore*

efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:... c) *la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica».*

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di *“dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione”*, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, **escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati**, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei **“DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE”**.

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito la terza fascia delle graduatorie come graduatoria **“a esaurimento”** proprio perché, **a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima dell'immissione in ruolo dei già abilitati**, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, ha impedito l'inserimento nella terza fascia dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

La ricorrente, come vedremo, tuttavia, **ha conseguito il titolo abilitante entro l'a.s. 2001/2002, ossia prima di tale trasformazione.**

3. Sul riconoscimento normativo del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 come titolo abilitante all'insegnamento.

Dopo aver illustrato l'assetto normativo che ha contraddistinto la creazione e la gestione delle graduatorie, prima permanenti ora ad esaurimento, è opportuno ora ripercorrere la disciplina di legge del diploma magistrale⁴.

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: *"Al termine del corso di studi della scuola magistrale si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (ora Scuola dell'Infanzia)"*.

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate *"[...] continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]"*.

⁴ *SSA* L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, *"A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare"*.

Con il DPR n. 232 del 1998 è stato approvato il *"Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425"*. L'art. 15, comma 7, il DPR 232/1998, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente *fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale iniziati entro l'a.s. 1997/1998.*

In precedenza era stato, altresì, emanato il *Decreto Ministeriale del 10.03.1997 n. 175* - denominato *"Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli*

⁴ Si consideri che il *Regio Decreto n. 1054 del 06.05.1923* denominato *"Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali"* all'art. 53 - intitolato *"Dell'istruzione magistrale"* - prevedeva come *"L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari ed è impartita negli istituti magistrali"*. L'art. 71, 6 comma, del Regio Decreto citato, stabiliva *"L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri degli istituti magistrali e degli istituti tecnici"*.

L'art. 39 del Testo Unico approvato con Regio Decreto del 5 febbraio 1928 n. 577, come modificato dalla *L. n. 239 del 30.07.1991*, prevede *"Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali o del titolo di studio rilasciato dagli istituti magistrali"*.

insegnanti della scuola media ed elementare", perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato "Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale".

Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre, all'art. 3, comma 1, ancora più chiaramente stabilisce: *"In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...) di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna".*

*

^{hi}
^{sa} Le disposizioni della legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

- i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;
- i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento.

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa "I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002, conservano in via permanente l'attuale valore legale".

4. Sul formale riconoscimento, da parte del MIUR, della validità del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 quale titolo abilitante all'insegnamento.

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentemente pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014 (Doc. n. 2) (pubblicato nella G.U. n. 111

del 15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012). Con tale DPR del 25.03.2014 è stato definitivamente affermato che **il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.**

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, "[...] prima della laurea in Scienze della formazione, il **titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali** al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di **scuola magistrale** e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) **dovevano considerarsi abilitanti** secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del 24 settembre 2012 [...]" (Consiglio di Stato, Seconda sezione, Numero 03813/2013 del 11.09.2013).

*

⌘ Riassumendo, quindi, **il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:**

- ❖ nella **SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA)**, tramite il **titolo di studio** conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di **scuola magistrale** e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di **istituto magistrale**;
- ❖ nella **SCUOLA PRIMARIA (EEEE)**, tramite il **titolo di studio** conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'**istituto magistrale**.

5. Sulla richiesta avanzata dalla ricorrente di inserimento in III fascia delle graduatorie ad esaurimento alla luce della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, infine, ha ottenuto **definitiva consacrazione con la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.**

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, *"non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali".*

E ancora *"[...] Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...]"* (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

¹⁰_{SA} Dopo la pubblicazione della sentenza sopra citata, come abbiamo già detto, la ricorrente ha inoltrato diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea, ma tale diffida non ha sortito alcun effetto.

6. Sulla efficacia *erga omnes* della pronuncia del Consiglio di Stato di annullamento del D.M. 235/2014 in parte qua.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è

costituita dagli **atti regolamentari e quelli generali**, che si distinguono per il loro carattere di **inscindibilità**: gli stessi, infatti, contenendo una **disciplina applicabile ad una platea generalizzata**, determinano comunque la **produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento** (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro **definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico**, attese la **ontologica indivisibilità**, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei confronti non solo dei singoli ricorrenti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la **mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego**, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008. Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che *“la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis”*.

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche all'odierna ricorrente, con conseguente **esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste della ricorrente invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa**.

*** **

C. SUL DANNO SUBITO DALLA RICORRENTE A CAUSA DELLA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE. DOMANDA SUBORDINATA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA.

Si sottolinea, infine, che il mancato inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento **ha comportato (e comporta) l'esclusione della ricorrente dai piani di assunzioni in ruolo.**

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006 – come sopra già analizzata – aveva previsto la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

La ricorrente, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, è stata esclusa dal contingente di assunzioni previsto nel 2007, e si ritrova, ancora oggi, nella condizione di precariato.

^{hi}
~~Tale~~ situazione si potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un nuovo (e si spera definitivo) piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che si effettuerà nel mese di giugno-agosto 2015. Tale piano di assunzioni straordinario potrà riguardare esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994.

La ricorrente, quindi, non essendo al momento presente nelle graduatorie ad esaurimento, sarà nuovamente esclusa da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di *chance* subito dalla ricorrente sia risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari all'inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Massa Carrara, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

*** **

D. SUSSISTENZA DEL PERICULUM IN MORA PER L'EMANAZIONE DI UNA MISURA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA.

Nelle more della decisione nel merito della controversia si rende necessaria una misura cautelare che consenta alla ricorrente (attualmente priva di occupazione o con contratti prossimi alla scadenza) di accedere al sistema informatico predisposto dal MIUR al fine della

corretta presentazione della domanda di inserimento nelle graduatorie per cui è causa o, quantomeno, che autorizzi la stessa a presentare tale domanda in forma cartacea⁵.

La ricezione di tale istanza di inserimento, infatti, è propedeutica alla valutazione dei titoli posseduti dalla ricorrente e, di conseguenza, al suo corretto posizionamento nelle graduatorie. Essa, inoltre, è condizione indispensabile per l'inserimento in graduatoria e la conseguente espressione delle molteplici opzioni (di cui si parlerà *infra*) previste dal piano straordinario di assunzioni.

La ragione d'urgenza, infatti, risiede nell'imminente varo, da parte del Ministero resistente, di un piano straordinario di immissione in ruolo destinato ad stabilizzare oltre 100 mila precari della scuola e, in particolare, gli aventi titolo all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.

^{bi}
³⁹ Tale piano straordinario di stabilizzazione, invero, rappresenta una risposta alle criticità evidenziate dalla sentenza del 26 novembre 2014 della Corte di Giustizia Ue, III Sezione, nella causa Mascolo altri contro Miur.

La legge in corso di approvazione recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in particolare, prevede che, per l'anno scolastico 2015/2016, ossia entro il mese di agosto 2015, saranno assunti a tempo indeterminato:

- i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 82 del 24 settembre 2012;
- e gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della suddetta legge, nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) del personale docente.

Il meccanismo di assunzione previsto dalla legge, invero, è molto complesso e si articola in più fasi. Più precisamente, l'art. 10, comma 4, dispone, infatti, che, alla copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, si

⁵ Si rammenta che il D.M. 235/2014, all'art. 9, commi 2 e 3, rubricato "Modalità di presentazione delle domande", stabilisce che [...] la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...] secondo le seguenti modalità [...] a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", stabilisce che [...] è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].

provvede – in deroga alla procedura per l'accesso ai ruoli di cui all'art. 399 del d.lgs. 297/1994 – con le seguenti modalità e secondo l'ordine indicato:

- 1) assunzione dei vincitori del concorso del 2012, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento;
- 2) assunzione degli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento, nell'ambito della provincia nella cui graduatoria sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento;
- 3) assunzione dei restanti vincitori del concorso del 2012, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle due fasi precedenti, a livello nazionale;
- 4) assunzione dei restanti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nel limite dei posti eventualmente rimasti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, al termine delle tre fasi precedenti, a livello nazionale.

⁴¹₃₈₄ Il comma 5 dispone che i soggetti interessati esprimono l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. Negli ambiti territoriali indicati, i soggetti sono assunti a partire dalla classe di concorso per la quale si possiede maggior punteggio. A parità di punteggio, la priorità è data al grado di istruzione superiore.

In poche parole ciò significa che i docenti potranno scegliere di concorrere all'assunzione in tutti i 101 ambiti territoriali italiani.

Ciò implica che un candidato con un punteggio talmente basso da non garantire alcuna *chance* di assunzione nel proprio originario ambito territoriale - in seguito alle imponderabili scelte effettuate a livello nazionale da tutti i candidati - potrà trovarsi in posizione utile per ottenere l'immissione in ruolo in uno o più altri ambiti territoriali per i quali avrà espresso preferenza.

Tale *chance* di assunzioni, ovviamente, sarà concessa soltanto ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento: soltanto tali docenti potranno, infatti, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di immissione in ruolo: ossia la formulazione delle domande di assunzione, l'espressione delle preferenze tra tutti gli ambiti territoriali, la ricezione della proposta di stipula del contratto, la sua accettazione o la sua rinuncia, ecc...

*

È del tutto evidente, dunque, che una pronuncia giudiziale che sancisse il diritto all'inserimento in graduatoria dei diplomati magistrali dopo la conclusione di questo complesso meccanismo previsto dal MIUR, invero, non sarebbe utile ai fini della partecipazione

al piano straordinario di assunzioni perché impedirebbe l'esercizio delle molteplici preferenze che esso implica.

Al contempo, una pronuncia giudiziale postuma rispetto al suddetto piano, determinerebbe l'invalidazione a catena di tutte le operazioni di immissione in ruolo, e ciò per l'ovvia considerazione per cui ogni assunzione a tempo indeterminato è strettamente connessa alle molteplici opzioni espresse dai candidati.

In poche parole, dunque, la misura cautelare richiesta ha lo scopo di far giungere la causa nella fase di decisione nel merito re adhuc integra, consentendo alla ricorrente di esprimere le molteplici preferenze previste dal piano straordinario di immissione in ruolo e, al contempo, scongiurando il rischio per l'amministrazione di disporre assunzioni soggette ad annullamento perché effettuate sulla base di graduatorie illegittimamente formate (con imponderabili conseguenze anche sul piano risarcitorio).

Si sottolinea, inoltre, come il pregiudizio prospettabile dalla difesa erariale concernente l'aggravamento della procedura amministrativa a seguito dell'accoglimento dei ricorsi ancora pendenti, non costituisca valido motivo per rigettare l'istanza sospensiva, almeno sotto il profilo del *periculum in mora*. Infatti, l'aggravamento del procedimento per l'espletamento della procedura di assunzione costituisce senz'altro un danno per la P.A., ma di entità inferiore rispetto al rischio della sua invalidazione. In tal senso si spiega la stringata affermazione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato secondo cui "il prospettato pregiudizio organizzativo appare recessivo" di fronte al "rischio per l'amministrazione di una invalidazione totale dell'intera procedura" (v. Ordinanza n. 2 del 20 dicembre 1999).

*

Esistono, dunque, evidenti ragioni di urgenza nella proposizione e per l'accoglimento della presente istanza cautelare, considerato che i tempi del giudizio ordinario sarebbero incompatibili con la tutela del diritto azionato in giudizio, consistente nella possibilità di presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e, in tal modo, partecipare a tutte le complesse fasi del piano straordinario di stabilizzazione.

A ben vedere, è stato il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3658/2014, a chiarire il pregiudizio sussistente in relazione alla ricorrente precisando che quest'ultima appartiene al cosiddetto personale precario, e di conseguenza, per essa, l'ingresso nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere ad una occupazione stabile.

*** **

Alla luce delle considerazioni svolte, la ricorrente, rappresentata, difesa e domiciliata come in atti, **chiede all'On.le Tribunale adito di accogliere le seguenti**

CONCLUSIONI

**PREVIO ACCERTAMENTO DELLA NULLITÀ E/O DELLA ILLEGITTIMITÀ CON
CONSEQUENTE DISAPPLICAZIONE**

A. Del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non ha consentito alla ricorrente di presentare domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento della provincia di Massa Carrara per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), e, in particolare, nella parte in cui:

- **all'art. 9**, rubricato **"Modalità di presentazione delle domande"**, ai commi 2 e 3, stabilisce che [...] *la domanda (...) dovrà essere presentata esclusivamente con modalità WEB [...]* secondo le seguenti modalità [...] *a) registrazione del personale interessato; tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it); b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 10 aprile 2014 al 10 maggio 2014 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero;*
- **all'art. 10**, rubricato **"Regolarizzazioni e esclusioni"**, al comma 2, lettera b, stabilisce che [...] *è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].*

B. delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Massa Carrara, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, relative al personale docente, nella parte d'interesse, ossia nella parte in cui non contemplano l'inserimento della ricorrente.

*

IN VIA CAUTELARE

inaudita altera parte o, in subordine, previa fissazione di udienza *ad hoc*, accertata la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*:

- **ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di**

consentire la presentazione della domanda di inserimento della ricorrente nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Massa Carrara, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, riattivando a tal fine le funzioni della piattaforma telematica "Istanze on line", ovvero ritenendo utilmente prodotta la domanda, con tutti i titoli e i servizi che saranno oggetto di valutazione da parte del MIUR, in forma cartacea;

- ordinare alle Amministrazioni convenute, ognuna per le proprie determinazioni, di accogliere la conseguente domanda della ricorrente d'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento a tutti gli effetti e, dunque, ai fini della partecipazione al piano straordinario di immissioni in ruolo.

Bianchi
127 - 54
1-350
NEL MERITO

accertato e dichiarato il diritto della ricorrente alla presentazione della domanda di inserimento nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di Massa Carrara, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), valide per gli anni scolastici 2014/2017, nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, condannare le amministrazioni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento della ricorrente nelle suddette graduatorie, con decorrenza dall'approvazione delle graduatorie ad esaurimento per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle graduatorie ad esaurimento, con tutte le conseguenze di legge.

La ricorrente evidenzia che le domande sopra formulate sono proposte, IN SUBORDINE, a titolo di risarcimento danni in forma specifica.

IN ESTREMO SUBORDINE, nel caso in cui la ricorrente non potesse partecipare al piano straordinario di immissione in ruolo a causa della illegittima negazione del diritto all'inserimento in graduatoria, si chiede di condannare il MIUR a riutilizzare le graduatorie a esaurimento valide per gli anni 2014/2017 - così come rettificata per effetto dell'inserimento della ricorrente con

decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale – ai fini della corretta individuazione dei destinatari della proposta di stipula del contratto a tempo indeterminato con il MIUR in applicazione del principio meritocratico del migliore punteggio maturato nelle medesime graduatorie.

Con espressa riserva di formulare in altro giudizio ulteriori domande compresa quella per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti dalla ricorrente a causa del comportamento illegittimo delle Amministrazioni.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre, in solido, in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Bianchi

17 - 5410514898
338.6241433

Presentano in atti i seguenti documenti:

- 1) Diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
- 2) D.P.R. del 25.3.2014;
- 3) Sentenza Consiglio di Stato n. 1973/2015;
- 4) Autocertificazione punteggio da GI + graduatoria GI aa.ss. 2014/2017;
- 5) Diffida 2015 per l'inserimento in graduatoria;
- 6) D.M. n. 235 dell'1 aprile 2014;
- 7) Ultimo contratto a tempo determinato della ricorrente presso la scuola pubblica denominata "F.T. Baracchini" di Villafranca in Lunigiana;
- 8) Contratto di lavoro a tempo determinato in essere con scadenza al 30/06/2015 presso la Ditta Congregazione "Figlie di Gesù" di Aulla;
- 9) Graduatorie ad esaurimento definitive, III Fascia, di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) vigenti per gli anni scolastici 2014-2017 su compact disk.

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA DELLA NOTIFICAZIONE
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI
(EX ART. 151 C.P.C.)**

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso,

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del **diritto della ricorrente alla presentazione della domanda e al successivo inserimento nelle vigenti graduatorie ad esaurimento** della provincia di Massa Carrara per le classi concorsuali AAAA e EEEE;
- L'art. 10, comma 5, della legge recante norme per la "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione (...)", in relazione al piano straordinario di immissione in ruolo di oltre 100.000 insegnanti, prevede la **facoltà, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 ambiti territoriali**;
- Ciò implica che **tutti i candidati attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento potranno concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali**, con conseguente **potenziale interesse contrario** di ciascuno di tali candidati **all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione**;

Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a **tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani**, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017.

RILEVATO CHE

- La **notifica del ricorso** nei confronti degli eventuali controinteressati **nei modi ordinari sarebbe impossibile** in ragione dell'**immenso numero dei destinatari**;
- L'efficacia della tradizionale notificazione per pubblici proclami è stata più volte messa in dubbio e significative, al riguardo, sono le affermazioni contenute nella decisione della Quarta Sezione del Consiglio di Stato 19 febbraio 1990, n. 106, "[...] Non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in un giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato [...]";
- la pubblicazione sulla G.U. appare comunque oltremodo onerosa per la ricorrente;
- già l'art. 12 della L. 21 luglio 2000, n. 205 aveva previsto la **facoltà, per il Giudice adito, di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**;

- il TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, dispone sistematicamente - quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c. - la pubblicazione del ricorso nel testo integrale sul sito *internet* del ramo di amministrazione interessata al procedimento su cui si controverte;
- anche i **Tribunali del lavoro**, con recenti provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica riconoscendo esplicitamente che "[...] l'urgenza e la sformatizzazione della presente procedura nonché la peculiarità del caso (...) giustificano il ricorso a forme alternative di notifica nei termini stessi indicati dalla parte ricorrente; applicando pertanto l'art. 151 c.p.c. autorizza la ricorrente alla chiamata in causa dei soggetti individuati con l'ordinanza del 31.8.2011 mediante inserimento del ricorso e dell'ordinanza stessa nell'apposita area tematica del sito istituzionale del Ministero convenuto e dell'Ufficio regionale per la Liguria [...]" (Testualmente Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, R.G. n. 3578/11 - provvedimento del 01/09/2011 pubblicato nel sito internet del M.I.U.R.).

RILEVATO, INFINE, CHE

- Tale forma di notifica **continua a essere utilizzata in via ordinaria dal Giudice Amministrativo nonché dal Giudice Ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive**. Si veda, all'uopo, il sito del MIUR all'indirizzo:

Bianchi
27 - 54100 MA
338.6241433
http://www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami_12.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti avvocati

FANNO ISTANZA

Affinché la S.V.I., valutata l'opportunità di autorizzare la **notificazione con modalità diverse da quelle stabilito dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in G.U.

VOGLIA

AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

- nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017 - attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:
 - a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
 - b) nome della ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;

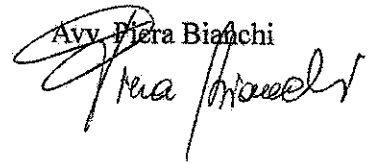
- c) sunto dei motivi del ricorso;
- d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *"tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti per gli anni scolastici 2014/2017" e, in particolare, i docenti inseriti (per le suddette classi concorsuali) nell'ambito territoriale di Massa Carrara"*;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Ai sensi della Legge sul contributo unificato si dichiara che il valore della presente controversia di lavoro è indeterminato e, pertanto, il suo importo è pari ad € 259,00.

Massa, addì 05 Giugno 2015

Bianchi
7 - 64100 MA
339.6241433

Avv. Fiera Bianchi



MANDATO

Io sottoscritto TOTA' NADIA, nato a LA SPEZIA (SP) il 05/12/1972, costituisco procuratori e difensori per il presente giudizio, e per ogni altro atto, procedimento o causa, comunque connessi o dipendenti, anche in sede di esecuzione e relative opposizioni, ed ogni altro stadio e grado, avanti ad ogni giudice, gli Avv. **FABIO GANCI, WALTER MICELI** con studio in Monreale (PA) nella Via Roma, 48, l'Avv. **TIZIANA SPONGA**, con studio in Bologna nella Via Sante Vincenzi, 46, e l'Avv. **PIERA BIANCHI** con studio in 54100 Massa (MS) nella Via Marina Vecchia 4 int.27, conferendo loro tutti i poteri e le facoltà di legge compresa quella di conciliare e transigere, rinunciare agli atti, accettare la rinuncia, convenire in giudizio terzi, spiegare domande riconvenzionali, nominare altri procuratori e/o difensori e/o domiciliatari, farsi sostituire, e con promessa di rato e fermo.

Eleggo domicilio in 54100 Massa (MS) nella Via Marina Vecchia 4 int.27 presso e nello studio dell'Avv. Piera Bianchi.

Dichiaro espressamente di aver preso visione dell'informativa resa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 e di autorizzare il trattamento dei dati.

Bianchi
27 - 54100 N
- 339.624143

Massa, addì 18/05/2015

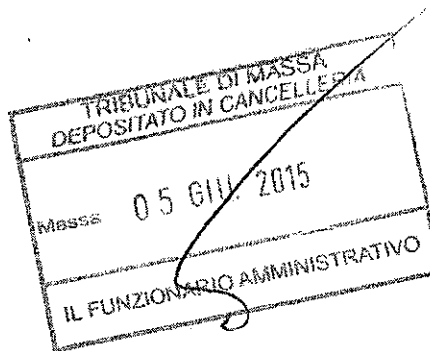
Firma

Nadia Tota'

Vera la firma

Avv. Piera Bianchi

Piera Bianchi



N. 536/2015



TRIBUNALE DI MASSA

In composizione monocratica

IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa E. Agostini,

-letto il ricorso che precede;

-visto l'art.700 e seguenti c.p.c.;

d i s p o n e

la comparizione delle parti dinanzi a sè in questo Tribunale
sito in Massa Piazza De Gasperi n. 1 per l'udienza del 02-07-
15 h. 10 e ss., mandando a parte istante di provvedere a

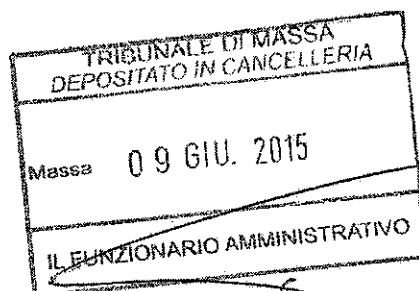
a Bian
notificare a controparte copia autentica dell'istanza e del
n. 54100
7-338.62414. presente pedissequo decreto non oltre il 15-06-15.

Stante l'urgenza e le peculiarità della fattispecie **AUTORIZZA**

LA NOTIFICA DEL RICORSO NEI CONFRONTI DI TUTTI I DOCENTI
ATTUALMENTE INSERITI IN TUTTE LE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
PROVINCIALI, PER LE CLASSI DI CONCORSO SCUOLA DELL'INFANZIA E
SCUOLA PRIMARIA, VIGENTI PER GLI ANNI 2014/2017 ATTRAVERSO LA
PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL MIUR DEI DATI
INDICATI IN CALCE AL RICORSO.

Massa, 05/06/2015

Il Giudice
Erminia Agostini



ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

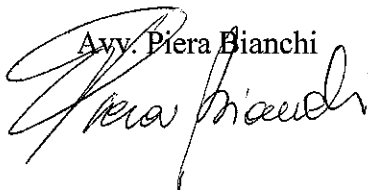
Io sottoscritta Avv. Piera Bianchi, nata a Pescara (PE) il 27/08/1973, con studio in 54100 Massa (MS), Via Marina Vecchia n.4 (C.F.: BNC PRI 73M67G 482I) nella mia qualità di difensore di Tomà Nadia, nata a La Spezia (SP) il 05/12/1972 e residente in Villafranca Lunigiana (MS), Via Lunigiana n. 101 (C.F.:TMO NDA 72T45E 463D)

DICHIARO

ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 del D.L. N° 90 del 24/06/2014, che la suesesa copia cartacea del ricorso ex art.700 e seguenti c.p.c. del 05/06/2015, connessa procura alle liti in data 18/05/2015 e pedissequo decreto di fissazione udienza ed autorizzazione alla notifica n. cronol. 2026/2015 emesso dal Tribunale di Massa in data 05/06/2015 nel procedimento n° 536/2015  R.G.L. contro Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80185250588, Ambito Territoriale Provinciale di Massa Carrara, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80001240458 e Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 800224410486 estratta mediante consultazione telematica remota del fascicolo informatico, è copia conforme all'originale in esso depositato.

Si compone di n° 26 (ventisei) pagine, esclusa la presente.

Massa, li 10/06/2015

Avv. Piera Bianchi


RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Massa

ho notificato

copia conforme al ricorso ex art.700 e seguenti c.p.c., procura alle liti e pedissequo decreto n° cronol. 2026/2015, emesso dal Tribunale di Massa in data 05/06/2015, presenti in formato digitale nel fascicolo informatico n° 536/2015 R.G.L. del Tribunale di Massa, Sezione Lavoro, ed estratti ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis D.L. 179/2012, convertito in L. 221/2012, introdotto dall'art. 52 del D.L. 90/2014 a

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80185250588; in 00153 Roma (RM), Viale Trastevere, 76/A
mediante consegna fattane a mezzo del servizio postale a norma di legge

- **AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MASSA CARRARA**
in persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 80001240458; in 54100 Massa (MS), Via G. Pascoli, 45
mediante consegna fattane a mezzo del servizio postale a norma di legge

a mani dell'impiegato sig.
ricaricato della ricezione atti

Giuseppe Bonvicini

L. 12.6.15

[Firma]

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, in
persona del legale rappresentante *pro tempore*, C.F. 800224410486, in
50136 Firenze (FI), Via Mannelli, 113
mediante consegna fattane a mezzo del servizio postale a norma di legge

Pera Bi
la, 4rt 27 - 54
10947 - 338.6

AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI GENOVA,
in 16129 Genova (GE), via delle Brigate Partigiane, 2
mediante consegna fattane a mezzo del servizio postale a norma di legge